

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MUCCIARONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA SOLDATI

Seduta del 20/12/2022

FATTO

Parte ricorrente riferisce di avere sottoscritto con firma autografa, una proposta di adesione predisposta dalla società X, avente ad oggetto l'installazione di un impianto ad alta efficienza energetica presso un immobile in comproprietà con il coniuge; il corrispettivo ivi indicato ammontava a € 16.000,00; tale proposta veniva accettata in quanto *“A COSTO ZERO in forza dell'attivazione di un cosiddetto “finanziamento ponte” tra la società X e l'intermediario resistente [usufruendo della] detrazione del Superbonus 110% (doc. 1)”*; in tale occasione veniva sottoscritta, in modalità autografa, unicamente la citata proposta di adesione; tuttavia, in data 23/11/2020, scopriva dell'esistenza di un asserito contratto di finanziamento n. ***953 da lei apparentemente sottoscritto presso il punto vendita della società X, peraltro, in una città in cui la stessa non si era affatto recata; in tale data le giungeva, infatti, una missiva dell'intermediario resistente, con cui le veniva comunicato di aver provveduto a corrispondere alla società X, a mezzo di bonifico bancario, l'importo di € 16.000,00, a titolo di corrispettivo del bene acquistato, in virtù del predetto contratto di finanziamento; a tale missiva veniva allegata la contabile del bonifico ma non il contratto in parola; ignorando l'esistenza del contratto di finanziamento, si recava presso la propria banca per effettuare le opportune verifiche e ivi appurava che l'intermediario resistente aveva provveduto a formulare richiesta di addebito di una rata mensile pari circa a € 190,00; con missiva del 24/03/2021 richiedeva all'intermediario resistente la documentazione relativa al finanziamento in essere, diffidandolo dal

procedere a ogni ulteriore addebito e segnalazione in suo danno come “cattiva pagatrice”; in data 07/04/2021 riceveva una lettera in cui l’intermediario resistente rappresentava che il contestato contratto di finanziamento risultava sottoscritto con modalità “firma digitale”; da tali documenti *“scopriva di aver sottoscritto in data 15/10/2020 con modalità “firma digitale”, dei documenti bancari nella città Y prima ancora di sottoscrivere il giorno 29/10/2020 nella città Z la proposta di adesione con modalità autografa”*; da tali documenti apprendeva, inoltre, che suo marito *“avrebbe sottoscritto proprio il 15/10/2020 una lettera di fideiussione, indicante come luogo la città Z, prima ancora di firmare la richiesta di registrazione e certificazione di InfoCert datata 30/10/2020, oltre che prima che la di lui moglie si determinasse a sottoscrivere la proposta di adesione della società X”*; con missiva del 26/08/2021 l’intermediario resistente la dichiarava decaduta dal beneficio del termine, intimando alla ricorrente il pagamento della somma di € 17.693,26 con l’avvertimento che, qualora ciò non fosse avvenuto, si sarebbe proceduto alla segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia; nel mese di novembre 2021, recatasi presso la propria Banca al fine di rinnovare la carta di credito, scopriva di essere stata segnalata a sofferenza a far data dal 28/10/2021 (doc. 10); solleva la nullità del contratto di finanziamento per mancanza dell’accordo, atteso che parte ricorrente era totalmente ignara dell’esistenza di tale contratto, come si evince dalla incongruenza tra la data di sottoscrizione del medesimo e quella della proposta, nonché dall’assenza di certificati di firma digitale rilasciati a nome della ricorrente e del di lei marito; solleva la nullità del contratto per la mancata consegna della copia del medesimo ex art. 117, commi 1 e 3, TUB contestualmente alla stipula del medesimo; contesta la legittimità della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi, a cui l’intermediario non avrebbe dovuto procedere a fronte dell’espresso disconoscimento della sottoscrizione del contratto di finanziamento; chiede il risarcimento del danno morale *“da immagine e reputazione”* patito, *“concretizzatosi nel mancato rinnovo delle carte di credito”*; lamenta inoltre che l’impianto oggetto del contratto con la società X non sarebbe funzionante, con la conseguenza che la ricorrente risulterebbe segnalata per un contratto di finanziamento mai sottoscritto e *“asseritamente”* concluso al fine di acquistare un bene di cui nemmeno può godere.

Il ricorrente chiede la cessazione dell’invio *“di missive, telefonate ed ogni tipo di richiesta”*; la cancellazione del proprio nominativo dalla CR, la declaratoria di nullità del contratto di finanziamento poiché non sottoscritto, il risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa e la rifusione delle spese di lite.

Costitutosi ritualmente l’intermediario precisa ed eccepisce: a) nel mese di ottobre del 2020 la ricorrente ha sottoscritto ad una proposta di acquisto, formulata dalla società X, avente a oggetto l’installazione di un impianto fotovoltaico per il corrispettivo di € 16.000,00; b) in tale contratto di vendita accettato e firmato (cfr. all. A) si legge che il prezzo dell’impianto sarebbe stato corrisposto mediante prestito finalizzato, da concedersi a cura dell’intermediario resistente; c) infatti, per il tramite della società X (in qualità di intermediario del credito), parte ricorrente ha chiesto e ottenuto la concessione del credito finalizzato all’acquisto dell’impianto fotovoltaico, sottoscrivendo, in data 30.10.2020, la richiesta di finanziamento n. ***953, assistita dalla fideiussione rilasciata dal Signor S., marito della ricorrente; d) la sottoscrizione del contratto di finanziamento e della garanzia accessoria è avvenuta mediante l’utilizzo della firma digitale, certificata da InfoCert S.p.A., società iscritta nell’elenco dei certificatori accreditati tenuto dall’Agenzia per l’Identità Digitale (AGID); e) in pari data (30.10.2020) è stato trasmesso, presso l’indirizzo e-mail fornito dalla ricorrente, il plico documentale contenente tutta la documentazione contrattuale; f) in fase di valutazione della pratica, parte ricorrente è stata contattata per le vie brevi dagli uffici preposti onde ottenere conferma in ordine alla veridicità dei dati

contenuti nella richiesta di finanziamento; g) inoltre, il corrispettivo indicato nella proposta è stato versato alla società X, in nome e per conto della ricorrente, solo in seguito alla ricezione della fattura e della documentazione atta a comprovare la consegna del bene, la sua installazione a regola d'arte, così come indicato sia nel documento allegato al contratto di finanziamento sia nella copia contabile del bonifico bancario; h) tuttavia, parte ricorrente non ha mai iniziato a versare le rate del finanziamento avendo *"bloccato il RID per l'addebito bancario"*, rendendosi così inadempiente nei confronti della Banca; i) l'infondatezza delle avverse argomentazioni riferite al difetto di sottoscrizione del contratto di finanziamento in quanto, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il processo di firma digitale si è regolarmente perfezionato in ottemperanza al regolamento del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dal D.P.C.M. 22 febbraio 2013, giusta procedura elaborata tramite l'ente certificatore Infocert S.p.A. ed attuata con l'approvazione dell'autorità di vigilanza AgID; l) più in particolare, la ricorrente e suo marito sono stati identificati direttamente dal funzionario addetto della società X, al quale hanno fornito i propri dati, i rispettivi numeri di cellulare e indirizzo e-mail, nonché ogni altra documentazione utile all'inserimento della richiesta di finanziamento; m) la ricorrente e suo marito hanno richiesto un certificato qualificato (firma digitale) denominato One Shot in quanto caratterizzato da una durata non superiore a 60 minuti dal momento dell'emissione e utilizzabile esclusivamente per la transazione di firma per la quale è stato specificamente emesso: per l'uso di tale certificato viene rilasciato un codice temporaneo OTP che gli stessi hanno ricevuto via SMS sulla propria utenza telefonica e successivamente inserito, al momento del perfezionamento della richiesta di finanziamento, su dispositivo informatico messo a disposizione dalla società X; n) con riferimento alle contestazioni relative alla data riportata sul contratto di finanziamento, chiarisce che la stessa è riferita al giorno in cui è stata generata la richiesta di finanziamento; o) precisa che il contratto risulta sottoscritto in data 30/10/2020, giorno in cui *"i clienti hanno materialmente effettuato la firma digitale"*; p) specifica che il luogo di firma, pure *ex adverso* contestato, corrisponde a quello della sede del proponente incaricato; q) asserisce che nella specie non è riscontrabile alcuna anomalia in quanto *"la firma digitale apposta risulta valida e verificabile attraverso software "Dike"*; r) invoca l'art. 21, comma 2, del Codice Amministrazione Digitale, in virtù del quale *"l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria"*, nella specie non prodotta dalla ricorrente, che si è limitata a disconoscere la firma apposta; s) deduce che, una volta ricevuta *"la lettera di benvenuto"*, riepilogativa delle condizioni economiche del finanziamento, la ricorrente avrebbe potuto esercitare il diritto di recesso dal contratto *de quo*; t) con riguardo all'asserito non funzionamento dell'impianto acquistato, la società X riferisce di averlo consegnato ed installato regolarmente e che lo stesso risulta allacciato alla rete nazionale; u) stante la piena validità ed efficacia del contratto di finanziamento, la ricorrente è stata legittimamente segnalata, in quanto totalmente inadempiente alle obbligazioni assunte.

Alla luce di quanto sopra l'intermediario chiede di rigettare il ricorso in quanto infondato. Seguivano repliche.

DIRITTO

Il Collegio rileva che la controversia prende le mosse da un contratto di credito, di cui parte ricorrente disconosce la paternità, finalizzato all'acquisto di un impianto fotovoltaico, e dal cui mancato adempimento sarebbe scaturita una segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Parte ricorrente invoca la nullità del contratto di finanziamento, sostenendo di non averlo sottoscritto e di aver appreso dell'esistenza dello stesso dalla "*lettera di benvenuto*", che la stessa dichiara di aver ricevuto il 23/11/2020.

Più in particolare, parte istante disconosce la firma digitale apposta sulla documentazione relativa al contratto di prestito, negando di aver espresso alcun consenso alla sottoscrizione del medesimo; a supporto del disconoscimento produce in sede di replica querela depositata presso la Procura della Repubblica.

Parte istante, inoltre, osserva che la non riconducibilità a sé della sottoscrizione digitale si evincerebbe anche dalla discordanza cronologica e logistica che, a suo dire, caratterizzerebbe la vicenda contrattuale *de qua*.

Segnatamente, la richiesta di prestito finalizzato all'acquisto dell'impianto fotovoltaico recherebbe una data antecedente (15/10/2020) a quella di sottoscrizione della proposta di acquisto dell'impianto stesso (29/10/2020) e un luogo in cui la ricorrente non si sarebbe recata.

Il Collegio evidenzia che la proposta di acquisto reca la sottoscrizione olografa non disconosciuta dalla ricorrente.

Parte resistente, relativamente al processo di apposizione della firma elettronica, riferisce che la firma elettronica apposta sulla richiesta di prestito è una firma digitale. Più precisamente, in data 30/10/2020 parte ricorrente e il di lei marito hanno richiesto e ottenuto, dall'ente certificatore Infocert S.p.a., il rilascio di un certificato qualificato (firma digitale) denominato "ONE SHOT", utilizzabile esclusivamente per la "*transazione di firma*" per la quale è stato specificamente emesso e valido per 60 minuti dall'emissione.

Il processo di apposizione della firma si è perfezionato attraverso il rilascio di un codice temporaneo OTP ricevuto via SMS sulla utenza telefonica della ricorrente e del di lei marito, poi inserito al momento del perfezionamento della richiesta di finanziamento su dispositivo informatico messo a disposizione dal consulente dalla società X.

L'apposizione della firma digitale è quindi avvenuta, in ottemperanza al regolamento del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.) e dal D.P.C.M. 22 febbraio 2013, giusta procedura elaborata tramite l'ente certificatore Infocert S.p.A. ed attuata con l'approvazione dell'autorità di vigilanza AgID. In ogni caso, dopo l'apposizione della firma digitale, in fase di valutazione della concedibilità del prestito, gli uffici preposti hanno contattato per le vie brevi parte ricorrente ed il fideiussore onde ottenere conferma della veridicità dei dati forniti per la richiesta di finanziamento in questione.

Con riferimento alle lamentate anomalie temporali e logistiche, l'intermediario deduce che la data riportata sulla richiesta di finanziamento è "*relativa al giorno in cui è stata generata la richiesta di finanziamento*" (i.e.: 15/10/2020), mentre la data di apposizione della firma digitale (i.e.: 30/10/2020) corrisponde "*a quella in cui i clienti hanno materialmente sottoscritto digitalmente il contratto*" mentre "*il luogo della firma corrisponde a quello della sede del proponente incaricato*" (i.e.: la società X).

A sostegno di tale ricostruzione richiama, inoltre, lo *screenshot* di una conversazione *whatsapp* prodotto da parte ricorrente, dal quale emerge "*uno scambio intrattenuto a riguardo con l'incaricato della società X e la ricorrente medesima proprio il 15.10.2020*".

Quanto alla firma digitale apposta, parte ricorrente rappresenta di avere ricevuto il riscontro da parte dell'ente certificatore, a cui avrebbe sollecitato i dovuti accertamenti in ordine al rilascio del certificato di firma digitale *de quo*; da tale riscontro emergerebbe l'assenza di certificati intestati a nome della ricorrente.

Tuttavia, parte resistente afferma di avere ottenuto la rettifica, da parte dell'ente certificatore, dell'esito negativo comunicato alla ricorrente e ne produce prova.

Tanto premesso, il Collegio richiama l'art. 20, comma 1-bis, C.A.D. (D.Lgs. n. 82/2005), a mente del quale "*Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha*

l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e modificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità".

Il citato art. 2702 c.c. (Efficacia della scrittura privata) stabilisce: *"la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta".*

L'art. 20, comma 1-ter, C.A.D., precisa, inoltre, che **"l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria"**.

Alla luce del sopra citato quadro normativo, ne deriva che:

- **il documento informatico ha l'efficacia della scrittura privata ex art. 2702 c.c.** quanto alla riferibilità al suo autore apparente ove sia stato sottoscritto, per quanto d'interesse, mediante firma digitale non disconosciuta o legalmente considerata riconosciuta;
- **il documento** informatico sottoscritto con firma digitale (non autenticata ex art. 25, comma 1, C.A.D.) può formare oggetto di disconoscimento ad opera dell'apparente sottoscrittore;
- ai sensi dell'art. 20, comma 1-ter, C.A.D. grava sulla parte che disconosce la firma digitale fornire la prova che la firma non sia a lui riconducibile.

Tanto premesso, il Collegio rileva che la firma elettronica apposta sulla documentazione contrattuale è qualificabile come *"firma digitale"*, come da stralcio delle condizioni generali allegate alla richiesta di registrazione e certificazione versate in atti. A ciò si aggiunga che il messaggio sms recante l'OTP necessario al perfezionamento del processo di apposizione della firma digitale risulta inviato all'utenza telefonica della parte ricorrente in orario compatibile a quello di apposizione delle firme digitali, come documenti in atti; inoltre, le condizioni generali di contratto onerano il titolare della firma digitale della corretta conservazione dell'OTP necessario al perfezionamento del processo di firma, in ossequio all'art. 30, comma 1, C.A.D.:

Alla luce di quanto sopra la sottoscrizione lamentata da parte ricorrente risulta essere correttamente effettuata con modalità digitale con la conseguenza che la domanda di nullità non può trovare accoglimento, assorbita ogni ulteriore domanda.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI